

# COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA



COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 del 22/03/2019

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione convocazione in data 22/03/2019 alle ore 16:00.*

*L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 16:00, convocata con le prescritte modalità, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.*

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GRAZIELLA LEONI	P	PATRIZIA ORNELLI	P	VITO GIOVANNI SUTERA	P
FRANCO RUBINI	P	NICOLA ALBICOCCHI	A		
ALICE FERRETTI	A	ANNA RITA CAPPELLANO	P		
ALESSANDRO SANDRI	P	BRUNO BONIFACI	P		
SERGIO SALSEDO	P	AUGUSTO ZACCHI	P		
VIRGINIA LAFFI	P	SARA BOSELLI	P		
TOTALE Presenti 11			TOTALE Assenti 2		

*Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*In qualità di SINDACO, LEONI GRAZIELLA, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri sigg.:*

, , ,

*L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.*

**OGGETTO:**  
**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO**  
**DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019.**  
**CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**Visto** inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2019

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*

**Richiamata** altresì la propria deliberazione n. 10 in data 23/03/2018, con la quale è stata confermata anche per l'anno 2018 l'applicazione di un'aliquota unica in misura pari allo 0,8% con una soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale IRPEF alle persone fisiche che risultino titolari di reddito complessivo IRPEF non superiore a €. 10.000,00 ;

**Tenuto conto** che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 430.000,00, determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*";

**Visto** inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*";

**Visto** l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2019

*risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...";*

**Visto** lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019/2021;

**Eseguito** integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

**Ritenuto** opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021 confermare le aliquote e le esenzioni applicate nell'anno 2018;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Quantificato** presuntivamente in € 430.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Visto** lo Statuto Comunale;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2019

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità tecnico-contabile della proposta;

Presenti n. 11;

Con voti favorevoli n. 7 essendosi astenuti i Consiglieri (Bonifaci, Zacchi, Boselli e Sutera)

### **DELIBERA**

1. di confermare per l'anno 2019, l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF nella misura del 0,80%, come da regolamento approvato con D.C.C. n. 15/2007 e modificato con D.C.C. N.18/2008 e 21/2015;
2. di confermare altresì per l'anno 2019, l'esenzione dal pagamento dell'imposta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 10.000,00;
3. Di quantificare presuntivamente in € 430.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo un criterio *di competenza*;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
5. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998.

Con successiva votazione e voti identici al preliminare della presente deliberazione, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI GRIZZANA MORANDI**  
**CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**

CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

SEDUTA DEL 22 marzo 2019

<b>OGGETTO:</b>	<b>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI.</b>
-----------------	---

SERVIZIO PROPONENTE: **Servizio Ragioneria**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
	Data 15/03/2019 <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> <i>F.to Luca Cecchini</i>
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b>	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Sì</b> <input type="checkbox"/> <b>No</b>
	Data 15/03/2019 <b>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI</b> <i>F.to Luca Cecchini</i>

NOTE: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**PROPOSTA N. 15 DEL 15/03/2019**

Votazione:        all'unanimità approvata                          immediatamente eseguibile

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 22/03/2019**

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**

*F.to Graziella Leoni*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Claudio Poli*

---

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il **09/04/2019** e vi resterà per **15** giorni consecutivi.

Li, 09/04/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Anna Palmieri*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 22/03/2019

- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Li, 22/03/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dott. Claudio Poli*

---

È copia conforme all'originale.

Li, .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dott. Claudio Poli*